

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**(SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE)**

### **SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

## SOMMARIO

	Pag.	
<b>SEZ. I</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	
Art. 1	Affidamento della concessione .....	3
Art. 2	Stipulazione del contratto .....	3
Art. 3	Durata della concessione .....	3
Art. 4	Valore della concessione.....	3
Art. 5	Consegna degli impianti e avvio del servizio.....	4
<b>SEZ. II</b>	<b>GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	
Art. 6	Obbligazioni a carico del Concessionario .....	4
Art. 7	Obblighi del Comune.....	5
Art. 8	Tariffe .....	6
Art. 9	Aggiornamento delle tariffe .....	6
Art. 10	Canone annuo da corrispondere all'Amministrazione.....	7
Art. 11	Penali .....	7
<b>SEZ. III</b>	<b>DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO</b>	
Art. 12	Subappalto .....	8
Art. 13	Adempimenti in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori .	8
Art. 14	Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza .....	8
Art. 15	Attività di Sorveglianza del Concedente .....	8
Art. 16	Modifica del Contratto.....	9
<b>SEZ. IV</b>	<b>GARANZIE ED ASSICURAZIONI</b>	
Art. 17	Responsabilità e garanzie .....	9
<b>SEZ. V</b>	<b>CESSAZIONE DEL CONTRATTO</b>	
Art. 18	Risoluzione per inadempimento del Concessionario .....	10
Art. 19	Recesso dell'Amministrazione .....	10
Art. 20	Riconsegna degli impianti .....	11
<b>SEZ. VI</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Art. 21	Vicende soggettive del Concessionario .....	11
Art. 22	Osservanza di leggi e regolamenti .....	11
Art. 23	Comunicazioni .....	11
Art. 34	Controversie .....	12
ALLEGATO 1		13

## SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

### **Articolo 1** **Affidamento della concessione**

L'appalto ha per oggetto la concessione ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs 36/2023 del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale presente sul territorio del Comune di VIGNALE MONFERRATO.

La concessione riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno del cimitero e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe, dei loculi, ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, l'estensione di nuove linee se richieste, nonché la gestione funzionale del servizio di illuminazione lampade votive, compreso la fornitura della energia elettrica e quanto altro previsto nel presente capitolato speciale di appalto.

La realizzazione del servizio è comprensiva di ogni onere, tra cui la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti elettrici votivi;

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi.

Il numero di utenze ammonta ad oggi a 404.

### **Articolo 2** **Stipulazione del contratto**

1. L'operatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, entro 30 giorni dall'invito scritto notificato dal Comune, pena la decadenza dell'affidamento.
2. Il presente CSA costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato.
3. Le spese del contratto sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 3** **Durata della concessione**

La concessione avrà la durata di anni **nove** a decorrere dalla data del **01.01.2024**.

### **Articolo 4** **Valore della concessione**

Il valore del servizio oggetto del presente capitolato è quantificato in € **28.800,00 IVA DI LEGGE ESCLUSA** per il periodo considerato, determinato sulla base delle tariffe corrisposte dagli utenti.

Il suddetto importo, in corso di affidamento, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito.

### **Articolo 5**

#### **Consegna degli Impianti e avvio del servizio**

1. Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Comune provvederà a consegnare gli impianti elettrici votivi esistenti, con tutte le relative apparecchiature elettriche, nello stato in cui si trovano. Il Concessionario si impegna ad avviare il servizio alla data di consegna degli impianti

## **SEZIONE II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **Articolo 6**

#### **Obbligazioni a carico del Concessionario**

1. La gestione del servizio di illuminazione votiva è relativa agli impianti di illuminazione già esistenti. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio esistente fatte salve le interruzioni e/o sospensioni che si dovessero rendere necessarie per consentire il rifacimento e/o la messa a norma degli impianti esistenti.
2. Il Concessionario si impegna a gestire il servizio di illuminazione votiva nei termini di cui al presente Capitolato e delle disposizioni normative vigenti. Nei rapporti con l'utenza, il Concessionario è tenuto ad applicare le condizioni indicate nell'Allegato 1 al CSA.
3. Salvo ove diversamente previsto nel presente capitolato, resta a carico del Concessionario ogni onere ed attività necessaria e/o opportuna per la corretta esecuzione del servizio a regola d'arte, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e della normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si impegna a:
  - a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle sepolture;
  - b) curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc.;

- c) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, esaurite o mancanti per qualsiasi motivo;
- d) mettere a norma gli impianti di illuminazione votiva esistenti, effettuando anche un completo “relamping” iniziale con installazione di lampade votive a led di ultima generazione ad alta resa luminosa e dotate di sensore day-night e calotta vitrea;
- e) sostituire e porre in canalina tutti gli impianti votivi, completamente obsoleti e posizionati “a vista” nei loculi ed ossari più antichi;
- f) mettere a norme gli impianti di illuminazione cimiteriale e forza motrice esistenti, illuminando anche con plafoniere e faretti a led, con sensore di presenza;
- g) creare un impianto di dispersione verso terra, correttamente dimensionato, con impegno a coadiuvare gratuitamente le imprese incaricate dal Comune per le verifiche di terra da effettuarsi ai sensi del DPR 462/2001;
- h) garantire per tutta la durata della concessione la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica cimiteriali;
- i) dare al Comune una chiave digitale di accesso ai propri server aziendali per monitorare e scaricare in formato excel ed in tempo reale, i ruoli degli utenti del pubblico servizio di illuminazione votiva cimiteriale;
- j) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato.

Al termine della concessione il Comune di Vignale Monferrato resterà comunque proprietario di tutto l'impianto elettrico, delle migliorie eventualmente apportate e di ogni attrezzatura servente allo stesso, compresa l'eventuale estensione della rete e le lampade votive.

## **Articolo 7**

### **Obblighi del Comune**

1. Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune si impegna a comunicare al Concessionario, con idoneo preavviso, l'esecuzione di eventuali lavori di scavo nell'area cimiteriale. Il Comune si impegna inoltre a far sì che analoga comunicazione venga effettuata dalla eventuale impresa appaltatrice dei Servizi Cimiteriali e/o dai privati cittadini (titolari di concessioni cimiteriali). Resta fermo ed impregiudicato il diritto del Concessionario al ristoro degli eventuali danni subiti dagli impianti di illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi.
2. Nei capitolati che regolamentano altre opere e servizi cimiteriali, il Comune si impegna altresì ad inserire clausole regolanti il rapporto fra le diverse ditte operanti nel cimitero, al fine di prevenire danni agli impianti elettrici.
3. Il personale del Concessionario ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a tutte le aree cimiteriali per raggiungere le finalità disposte dal presente CSA.
4. Il Comune si impegna a consegnare l'elenco delle utenze (ruoli del servizio) contestualmente alla consegna degli impianti prevista all' art. 5 del presente C.S.A.

## **Articolo 8 Tariffe**

### *1. Contributo di allacciamento*

La concessionaria praticherà le seguenti tariffe agli utenti:

a) Contributo anticipato “**una tantum**” per ogni allacciamento iva esclusa:

1) edicole private e Tombe di famiglia	€ 16,08
2) Fosse in campo comune	€ 11,65
3) Loculi	€ 10,09
4) cellette ossario	€ 10,09

b) Abbonamento annuo forfettario da pagarsi anticipatamente per la somministrazione dell'energia elettrica ad ogni lampada da 24 V e relativa manutenzione iva esclusa

1) Cappelle e tombe di famiglia	€ 18,26
2) Fosse in campo comune	€ 18,26
3) Loculi e cellette ossario	€ 18,26

La tariffa di abbonamento per ogni lampada da 24 V, comprende: canoni, ricambi, lampadine, adattamento manutenzione, sorveglianza, sostituzione materiali, quali linee elettriche trasformatori e quanto non altro specificato.

Per i nuovi allacci eseguiti durante l'anno, l'importo del pagamento verrà calcolato in tanti dodicesimi quanti saranno i mesi mancanti al termine dell'anno solare, considerando che per gli abbonamenti stipulati entro il 15 di ogni mese verrà conteggiato il mese intero mentre per quelli dal giorno 16 in poi verrà conteggiato il mese successivo

Dalle tariffe sono escluse le spese di spedizione che saranno recuperate in bolletta.

## 2. *Canone annuo di abbonamento annuo*

La tariffa forfettaria di abbonamento annuo da corrispondersi anticipatamente per la manutenzione di ogni punto luce votivo è determinata in € **18,26 + IVA**, ogni altro onere compreso.

Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, l'IVA, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica.

Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese di accensione della lampadina e pertanto ai sigg. Abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento, a decorrere dal mese in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

Gli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2, detratto il canone dovuto all'Amministrazione concedente, costituiscono il corrispettivo per il Concessionario e compensano il Concessionario stesso di ogni spesa di gestione, compreso altresì l'utile d'impresa.

### **Articolo 9**

#### **Aggiornamento delle tariffe**

1. Le tariffe sia di abbonamento, sia di primo impianto, di cui al precedente articolo, saranno aggiornate con deliberazione della Giunta comunale in relazione agli eventuali aumenti o diminuzioni che si verificassero sui prezzi dell'energia elettrica e delle relative imposte, del materiale, della mano d'opera, dei trasporti ed in generale sui costi di gestione. Parametro per le variazioni sarà l'indice ISTAT nazionale sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

### **Articolo 10**

#### **Canone annuo da corrispondere all'Amministrazione**

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune concedente, entro il mese di marzo di ciascun anno, un canone annuo pari a 3.162,12€.
2. Il Comune concedente si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone di cui trattasi regolare fattura a carico del Concessionario, gravata dell'IVA di legge.
3. Il canone in favore del Comune sarà soggetto a revisione nelle stesse percentuali con cui varieranno le tariffe applicate dal Concessionario agli utenti, ai sensi del precedente articolo 14.

### **Articolo 11**

#### **Penali**

1. Per le violazioni relative agli obblighi della manutenzione degli impianti previsti nel precedente, verrà applicata in base alla gravità dell'inadempimento, una penale da € 10,00 ad € 30,00.
2. Il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate assegnando al Concessionario un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute non fondate dal Comune, questi procederà all'applicazione della penale nei termini indicati nel precedente paragrafo. La reiterazione della violazione del medesimo obbligo intervenuta 3 (tre) volte nell'arco temporale dell'anno comporterà in ogni caso l'applicazione della penale nell'importo massimo previsto di €. 30,00.
3. Nel caso l'ammontare delle penali applicate superi l'importo totale di €. 1.000,00, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 23.

### **SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Articolo 12 Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti di Legge.

#### **Art. 13 Adempimenti in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori**

L'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene dei lavori e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di ogni altra disposizione normativa applicabile in materia.

#### **Articolo 14 Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza**



1. Il Concessionario si impegna ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare e far rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

### **Articolo 15** **Attività di Sorveglianza del Concedente**

1. In conformità alle vigenti disposizioni normative, l'Ente Concedente e per esso il Responsabile Unico del Procedimento potrà compiere qualsivoglia verifica connessa con l'erogazione dei servizi. Tali verifiche saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al Concessionario.

Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertare durante le verifiche o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 15 giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, tutte le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma scritta al Concedente.

2. Il Concessionario si impegna a fornire al Responsabile Unico del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a partecipare alle visite che gli incaricati da esso designati dovessero effettuare ai sensi del presente articolo.
3. I controlli e le verifiche eseguite dal Concedente non escludono la responsabilità del Concessionario, per vizi, difetti e difformità delle Opere, di parte di esse o dei materiali impiegati, né la garanzia del Concessionario stesso.

### **Articolo 16** **Modifica del Contratto**

Eventuali modifiche contrattuali, durante il periodo di durata della concessione, potranno essere effettuate in ottemperanza e piena applicazione dell'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **SEZIONE IV - GARANZIE ED ASSICURAZIONI**

### **Articolo 17** **Responsabilità e garanzie**

Il Concessionario si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, si impegna a consegnare all'Ente Concedente, alla firma del contratto, la propria polizza di R.C. aziendale con massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla concessione, il concessionario dovrà prestare garanzia definitiva, pari al 5% del valore della concessione, come quantificato all'art. 4 del presente Capitolato.

La garanzia definitiva è prestata dall'appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs n. 36 del 2023.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del D.Lgs n. 36 del 2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

## **SEZIONE V - CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

### **Articolo 18**

#### **Risoluzione per inadempimento del Concessionario**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 190 D.Lgs. 36/2023, nonché l'inadempimento del concessionario, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione nei seguenti casi, che si esemplificano a titolo indicativo e non esaustivo:
  - a) apertura di procedura concorsuale a carico del Concessionario;
  - b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - d) inosservanza reiterata del presente Capitolato e dell'offerta progettuale in seguito a diffida formale;
  - e) danni all'immagine del Comune di Casale Monferrato
  
2. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l'art. 1453 del codice civile.  
In tali casi, il Comune provvederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, e nel caso non prevengano elementi sufficienti a giustificare i fatti contestati, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante

dichiarazione scritta, intimata a mezzo di raccomandata A.R. con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo l'accertamento di maggior danni

3. Nel caso in cui i lavori od il connesso servizio non procedessero regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questo non osservi, per negligenza, le condizioni contrattuali, il Comune assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione in forma scritta, un termine perentorio, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere la causa di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni.
4. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dall'Ente Concedente non accettabili, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite PEC o raccomandata A/R al Concessionario, la propria intenzione di risolvere la concessione.

### **Articolo 19**

#### **Recesso dell'Amministrazione Comunale**

1. Il Concedente potrà recedere dalla Concessione solo per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse. In caso di recesso si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 190 D.Lgs. 36/2023.
2. In caso di recesso dell'Amministrazione dal contratto, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
  - il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti;
  - i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
  - un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 10% dei ricavi della concessione.

### **Articolo 20**

#### **Riconsegna degli Impianti**

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 8 e 9 del presente Capitolato, alla scadenza naturale della concessione, la proprietà di tutti gli impianti elettrici votivi sarà trasferita gratuitamente al Comune.
2. Della consegna degli impianti sarà redatto idoneo verbale in contraddittorio tra le Parti.

## **SEZ. VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 21**

#### **Vicende soggettive del Concessionario**

In caso di cessioni di azienda e di atti di ristrutturazione aziendale, fusione, scissione, ecc. relativi al Concessionario si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 comma 1. lett. d) D. Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 22**

### **Osservanza di leggi e regolamenti**

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare oltre che il presente disciplinare anche ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento, vigente o che fosse emanato nel corso dell'esecuzione del contratto purché applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto con il presente disciplinare.

## **Articolo 23**

### **Comunicazioni**

1. Il Concessionario dovrà garantire una casella PEC nonché una casella e-mail per la ricezione delle richieste di allacciamento o di qualsiasi altra segnalazione o comunicazione urgente che il Comune intendesse effettuare.
2. Il Concessionario dovrà esporre un cartello al cimitero contenente le indicazioni di servizio tra cui l'orario di apertura dei propri uffici nonché il proprio recapito telefonico, postale, e-mail e pec.
3. Il Comune provvederà gratuitamente a far compilare le nuove richieste di allacciamento alla rete dal proprio personale presso il Municipio e le trasmetterà via e-mail o pec al Concessionario.

## **Articolo 24**

### **Controversie**

Ogni controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del contratto sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile alla cognizione del Foro presso cui ha sede l'Ente concedente. È esclusa la competenza arbitrale.

## ALLEGATO I

### **CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO**

#### Art. 1 – Richiesta di allacciamento alla rete votiva

Le domande di abbonamento al servizio di illuminazione votiva devono essere redatte su apposito modulo fornito dal Concessionario, il quale si riserva di darvi corso subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.

La richiesta di allacciamento, sottoscrivibile telefonicamente o anche presso il Municipio, costituisce implicita autorizzazione al Concessionario per compiere sulla sepoltura ogni lavoro necessario all'adduzione dell'energia elettrica.

#### Art. 2 - Durata e scadenza dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, con decorrenza dal versamento della rata di allacciamento.

L'abbonamento s'intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per ugual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno due mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata o PEC al Concessionario presso il suo domicilio legale.

L'abbonato è tenuto a comunicare tempestivamente al Concessionario qualsiasi variazione di indirizzo. In mancanza il Concessionario potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, di esazione, di spedizione e postali o di ricerca anagrafica.

#### Art. 3 - Pagamenti

L'abbonato è tenuto a versare, tramite la piattaforma PagoPA, il canone di abbonamento annuo ed ogni spesa dovuta al Concessionario nel suo domicilio legale nei trenta giorni successivi alla scadenza della rata.

#### Art. 4 - Morosità

Se nei trenta giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, il Concessionario spedisce un sollecito, gravando l'Utente delle spese sostenute.

In caso di prolungata morosità, ossia oltre i 60 (giorni) giorni dalla data di scadenza della rata, il Concessionario può dichiarare risolto il contratto di abbonamento e potrà sospendere la fornitura di energia elettrica senza preavviso alcuno. Il Concessionario avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese per i solleciti di pagamento vari e

ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito. In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, oltre al saldo dovuto, l'utente dovrà pagare nuovamente la tariffa di allacciamento.

A titolo di garanzia dei propri crediti, alla stipula dei nuovi contratti di allacciamento, il Concessionario incasserà un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone di abbonamento vigente.

#### Art. 5 - Reclami

Ogni eventuale reclamo deve essere fatto per iscritto al Concessionario, con l'esibizione dell'ultima ricevuta di pagamento.

I reclami non danno diritto a differire o sospendere i pagamenti.

Al fine di facilitare i rapporti con l'utenza, il Concessionario collocherà all'ingresso del cimitero un contenitore (cassetta postale) di idoneo materiale antideterioramento nel quale depositare comunicazioni o reclami indirizzati alla ditta.

#### Art. 6 - Furti e manomissioni

Il Concessionario non è responsabile dei danneggiamenti o furti di apparecchi ornamentali che, per qualsiasi motivo, si verificassero sugli edifici funebri degli abbonati.

#### Art. 7 - Interruzioni e sospensioni

Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente di normale frequenza e durata per cause dipendenti dalla società fornitrice di energia elettrica, per danni o guasti cagionati o derivanti forza maggiore, per riparazioni alla rete, per uragani, incendi e distruzioni, ecc., non daranno diritto all'abbonato di chiedere alcun rimborso di spese, né di sospendere il pagamento delle rate.

#### Art. 8 - Rimborso rate

Spetterà all'abbonato il rimborso delle rate anticipate soltanto nel caso in cui l'esercizio dovesse essere sospeso.

#### Art. 9 - Avvertenze per gli utenti

È severamente proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione.

I contravventori saranno ritenuti responsabili a norma di legge. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.

Art. 10 - Accesso agli atti ed autorizzazione al trattamento dei dati

Gli Utenti avranno accesso agli atti aziendali di loro interesse ai sensi e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i.

Con la stipula della richiesta di allacciamento alla rete votiva, l'Utente autorizza il Concessionario al trattamento dei propri dati anagrafici in osservanza del Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 2016/679 ai soli fini connessi alla corretta gestione del rapporto d'utenza.